

28572

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Proc.
Facciate n. 3
Rilichidera Villano
Xerografata GRATIS
(art. 21 NOV. 2007)
Napoli
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il dott. Roberto Pellecchia in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
22.10.2007 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.7966 Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2007

OGGETTO

Indennità di vacanza contrattuale

TRA

elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. G. M. Villano che la rapp.ta
e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

E

Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to presso
gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rapp.tano e difendono ope legis

resistente

CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per il Ministero
resistente: come da memoria di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 22.02.2007 la ricorrente in
epigrafe indicata chiedeva il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di vacanza
contrattuale a seguito del mancato tempestivo rinnovo del CCNL del comparto scuola,
aventi scadenza il 31.12.2001 e il 24.07.2003. Al riguardo esponeva di espletare
l'attività di docente di scuola elementare; che dalla scadenza del contratto per il biennio
economico 2002 - 2003 non era seguito subito il suo rinnovo; pertanto, invocando le
disposizioni contrattuali poste a base della domanda, concludeva per il suo
accoglimento, con la condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma
indicata in ricorso, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Si costituiva il Ministero che eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e
nel merito, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda concludendo per il
suo rigetto

Concesso il termine per il deposito di note, all'odierna udienza la causa veniva quindi
decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art.1, V co.del CCNL avente scadenza 31.12.2001, dopo un periodo di
scadenza di tre mesi di vacanza contrattuale è riconosciuta la relativa indennità per la
cui erogazione è prevista l'applicazione della procedura di cui all'art.52 co. I e II del D.
Lgs n.29/93. Quest'ultima norma nella sua formulazione originaria disponeva che "Il
Ministero del Lavoro e della programmazione economica quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art.1 bis

della L.5.08.78 n.468 e successive modificazioni ed integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella Legge finanziaria ai sensi dell'art.12 della L.468/78.....Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.45 co. 4.

I bis: per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui di cui all'art.1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

La norma richiamata prevede la quantificazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del settore pubblico ed ha un rilievo sostanziale ma la determinazione delle risorse deve essere riportata, ai fini del suo rilievo esterno, in allegato al contratto collettivo del comparto.

Pertanto, ad avviso di chi scrive la norma in questione stabilisce che i vincoli e i limiti di spesa pubblica per la contrattazione collettiva devono trovare collocazione espressa nella medesima contrattazione, non essendo opponibili al datore di lavoro eventuali lacune dei bilanci dello Stato e delle altre pp.aa.

Diversamente ragionando, il legislatore non avrebbe previsto il comma II dell'art.52 D. Lgs n.29/93. In tale contesto, la contrattazione collettiva del comparto scuola nel 1998, con il solo richiamo all'art.52 cit. nella originaria formulazione ha sancito il diritto soggettivo alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il periodo in questione, antecedente alla stipula del CCNL siglato il 18.12.2002, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale si applica la procedura prevista dalle norme in questione che non contemplano alcun ulteriore accordo, ma unicamente un meccanismo di individuazione, suddivisione e reperimento delle risorse necessarie.

Pertanto, tenuto conto dell'interruzione del termine prescrizione ad opera della notifica del ricorso introduttivo, va dichiarato il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo in esame con la condanna del MIUR al pagamento di complessivi €.169,50, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro - dott. Roberto Pellicchia - definitivamente pronunciando in merito alla domanda proposta da Granata Vincenza nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t. con ricorso depositato in data 22.02.2007 così provvede:

• Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento in favore della ricorrente di €.169,50, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;



Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. G.M. Villano dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 22.10.2007

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22.10.2007
IL CANCELLIERE